

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Settore II - Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 13/04/2026

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, l. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

IL CAPO SETTORE II

PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha introdotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla

necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

- l'atto regolamentare deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti garantisce all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;
- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la scelta dell'Ente si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199", composto da n.10 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge.
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Lgs. n. 267/2000;
- 4) **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti.

- 5) **DI DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, a fini statistici.

L'ISTRUTTORE

Sig.ra Mirella Maggio

Firmato digitalmente da: Mirella Maggio
Data: 13/04/2026 09:27:03

IL CAPO SETTORE II

Dott. Giuseppe Testa

Firmato digitalmente da: Giuseppe Testa
Data: 13/04/2026 09:31:55

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da: Giuseppe Testa
Data: 13/04/2026 09:31:56

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE.

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da: Giuseppe
Testa
Data: 13/04/2026 09:31:56



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30/12/2025, n. 199.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 – Effetti della dichiarazione agevolata.....	4
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Art. 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	5
Art. 10 – Entrata in vigore.....	6

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del ___/___/___

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° Gennaio 2026, relativi alla Tari – tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all' IMU – imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti ICP, TOSAP/CUP.

Articolo 2

Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) una ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 della L. 24/11/1981, N. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata concordata la definizione di cui al presente regolamento e concluso il procedimento;

b) versamento rateizzato da effettuarsi come di seguito:

- fino ad € 200,00	nessuna dilazione;
- da € 200,01 ad € 500,00	fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 500,01 ad € 1.500,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 ad € 2.500,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 2.500,01 ad € 3.500,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 3.500,01 ad € 5.500,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili;
- da € 5.500,01 ad € 9.500,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da € 9.500,01 ad € 13.500,00	fino ad un massimo di 42 rate mensili;
- da € 13.500,01 ad € 18.000,00	fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- da € 18.000,01 ad € 25.000,00	fino ad un massimo di 54 rate mensili;
- da € 25.000,01 ad € 50.000,00	fino ad un massimo di 60 rate mensili;
- da € 50.000,01 ad € 75.000,00	fino ad un massimo di 66 rate mensili;
- da € 75.000,01 ad € 100.000,00	fino ad un massimo di 72 rate mensili;
da € 100.000,01	fino ad un massimo di 78 rate mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, motivandone le ragioni.

5. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici comunali, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto, nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce più i suoi effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alle scadenze di cui al comma 2 dell'art. 4, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e le procedure relative ai pignoramenti in corso con avvenuta assunzione del debito da parte del terzo pignorato. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27/01/2012, n. 3 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9

Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa la definizione agevolata relativamente agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 Dicembre 2025, relativamente alla TARI, IMU, ICP e CUP.

2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.12/2026

del 17/04/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 16,15 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori, per il periodo 2024/2027, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 13.11.2024, esecutiva ex lege dal 13.11.2024 nelle persone dei Sigg.ri:

Dott. Carmelo Blancato, presidente, Dott. Angelo Carmelo Puglisi, componente, Dott. Di Prima Antonio Domenico, componente.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.3 del 13.04.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, della L.30.12.2025, n.199 pervenuta a mezzo pec in data 13/04/2026.

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione e la documentazione allegata esprime il parere con separato atto (allegato a).

Alle ore 17,30 la seduta viene chiusa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Blancato*

Dott. Angelo Carmelo Puglisi*

Dott. Antonio Domenico Di Prima*

Il presente documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

E

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006654/2026 del 20/04/2026

Firma: Angelo Carmelo Puglisi



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In merito alla proposta di delibera sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13.04.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, della L.30.12.2025, n.199

Richiesta di parere a mezzo pec del 13/04/2026

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000

Allegato "A" al Verbale CdR N.12 del 17/04/2026

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare n.3 del 13.04.2025, predisposta dal Settore II – Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali;

Vista la documentazione trasmessa, comprensiva dello schema di regolamento composto da n.10 articoli;

Visti:

- l'art.239 del d. lgs.18 agosto 2000, n.267;
- l'art.52 del d. lgs.15 dicembre 1997, n.446;
- l'art.1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n.199, come richiamata nella proposta;
- la legge 27 luglio 2000, n.212;
- l'art.49 del d. lgs.18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato in data 13/04/2026 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Giuseppe Testa;
- della finalità dell'intervento, dichiaratamente orientata al recupero di crediti di difficile esazione, alla deflazione del contenzioso e al miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente;

Premessa istruttoria

L'Organo di revisione rileva che la proposta in esame si colloca nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali in materia di entrate proprie e mira a disciplinare una forma di definizione agevolata applicabile alle ingiunzioni di pagamento, agli accertamenti esecutivi e, secondo il testo regolamentare allegato, anche alla regolarizzazione di omessi versamenti e dichiarazioni riferiti a talune entrate comunali.

E

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0006654/2026 del 20/04/2026

Firma: Carmelo Puglisi, ARMELEBBIANCATO, DOMENICO DI PRINZI

Sotto il profilo finanziario, la misura risulta astrattamente coerente con l'obiettivo di incrementare il tasso di riscossione dei residui attivi, specie di più remota formazione, favorendo l'acquisizione di entrate che, in difetto di incentivo, potrebbero permanere di incerta o difficile esigibilità. In tale prospettiva, la rinuncia a sanzioni e interessi può trovare giustificazione nel maggior grado di probabilità di riscossione della sorte capitale e delle spese vive, sempre che l'Ente mantenga adeguati presidi istruttori, contabili e di monitoraggio.

L'Organo di revisione osserva tuttavia che la sostenibilità della misura non può essere valutata in via meramente assertiva, ma richiede adeguata evidenza istruttoria circa:

- la consistenza dei carichi potenzialmente definibili;
- la quota capitale ragionevolmente recuperabile;
- l'ammontare delle sanzioni e degli interessi cui l'Ente rinuncerebbe;
- l'impatto sul **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**;
- gli effetti previsionali sui flussi di cassa e sui residui attivi.

Ne consegue che il giudizio favorevole sull'iniziativa può essere espresso in quanto la stessa, in linea di principio, non si pone in contrasto con gli equilibri finanziari dell'Ente, purché l'attuazione sia accompagnata da puntuali verifiche tecnico-contabili e da alcune precisazioni migliorative.

Osservazioni sul testo della proposta e del regolamento

1. Coerenza cronologica e formale degli atti

Si rileva una **criticità di coerenza temporale** tra:

- la data della proposta di deliberazione, indicata come **13.04.2025**;
- i richiami normativi alla **legge 30.12.2025, n.199**;
- le date apposte nelle firme digitali, riportate come **13.04.2026**.

Tale disallineamento deve essere chiarito e corretto prima dell'approvazione definitiva, poiché incide sulla regolarità formale dell'atto, sulla sua intelligibilità e sulla stessa sequenza logico-temporale del procedimento amministrativo.

2. Necessità di supporto istruttorio sugli effetti finanziari

3. Ampiezza dell'ambito applicativo

Il regolamento estende la definizione anche agli **omessi adempimenti dichiarativi e di versamento** relativi a TARI, IMU, ICP e CUP. È opportuno che l'Ente verifichi con particolare rigore la piena coerenza di tale previsione con la norma primaria richiamata nella proposta, così da evitare che l'ambito applicativo regolamentare ecceda la facoltà attribuita dal legislatore.

In particolare, la formulazione dell'art9. del regolamento merita un approfondimento, poiché sembra configurare una regolarizzazione molto ampia, con esclusione generalizzata di sanzioni e interessi, che dovrà essere espressamente ricondotta al perimetro consentito dalla disciplina legislativa di riferimento.

4. Disciplina della rateizzazione

La griglia di rateazione contenuta nell'art.3 del regolamento appare dettagliata e astrattamente idonea a favorire l'adesione dei debitori; tuttavia si ritiene opportuno valutare:

- la sostenibilità amministrativa di piani fino a **78 rate mensili**;
- il rischio di allungamento eccessivo dei tempi di realizzo;
- l'incidenza di tali dilazioni sulla prevedibilità dei flussi di cassa;
- la congruità del tasso del **2% annuo**, da coordinare con i criteri generali dell'Ente in materia di dilazioni e riscossione.

Sotto il profilo prudenziale, una rateizzazione molto estesa può aumentare l'accessibilità della misura, ma al tempo stesso espone l'Ente a maggiori rischi di decadenza e di mancato incasso integrale.

5. Contenzioso pendente

La disciplina prevista dall'art.8 del regolamento, subordinando l'efficacia della definizione alla rinuncia al contenzioso, appare coerente con la finalità deflattiva. Si suggerisce, tuttavia, di precisare meglio:

- i termini procedurali;
- gli adempimenti documentali a carico del contribuente;
- le conseguenze della rinuncia solo parziale;
- il coordinamento tra carichi oggetto di lite e carichi eventualmente estranei al giudizio.

Una formulazione più puntuale ridurrebbe il rischio di contenziosi interpretativi successivi.

6. Procedure cautelari ed esecutive

L'art.6 prevede il blocco di nuove azioni esecutive e la sospensione della prosecuzione di quelle già avviate in presenza della domanda di definizione, entro certi limiti. La disposizione è funzionale alla finalità agevolativa, ma richiede una gestione operativa rigorosa, affinché:

- sia assicurata la tempestiva comunicazione tra uffici tributi, riscossione e contenzioso;
- siano correttamente tracciate le posizioni sospese;
- sia immediatamente riattivato il recupero coattivo in caso di decadenza dal beneficio.

Valutazione dell'Organo di Revisione

Alla luce degli elementi esaminati, l'Organo di revisione ritiene che la proposta di approvazione del regolamento possa essere valutata **favorevolmente**, in quanto:

- si inserisce nell'alveo della potestà regolamentare dell'Ente;
- persegue obiettivi di recupero dell'evasione e di miglioramento della riscossione coerenti con il buon andamento amministrativo;
- può produrre effetti positivi sul realizzo dei residui attivi e sulla riduzione del contenzioso;

- non presenta, in via generale, profili ostativi insuperabili sotto il profilo contabile, purché l'attuazione avvenga con adeguato monitoraggio.

Tale valutazione favorevole, tuttavia, è accompagnata dalle osservazioni e raccomandazioni che seguono, da considerarsi parte integrante del presente parere.

Raccomandazioni e osservazioni

L'Organo di revisione **raccomanda** al Consiglio comunale e agli uffici competenti di:

1. **correggere preliminarmente ogni incongruenza cronologica e formale** presente nella proposta e negli allegati, con particolare riguardo:
 - alla data della proposta;
 - all'anno della legge richiamata;
 - alle date delle firme digitali;
 - alla coerenza tra intestazione, premessa e dispositivo;
2. **integrare l'istruttoria economico-finanziaria** con un prospetto analitico dal quale risultino:
 - consistenza dei carichi definibili;
 - importi distinti per capitale, sanzioni, interessi e spese;
 - stima delle adesioni attese;
 - effetti sul FCDE;
 - impatto sugli equilibri di bilancio e di cassa;
3. **verificare puntualmente la conformità del regolamento alla norma primaria**, con particolare riferimento:
 - all'estensione agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento;
 - alle entrate incluse nel perimetro applicativo;
 - alla disciplina delle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie;
4. **valutare una rimodulazione della durata massima delle rateizzazioni**, tenendo conto:
 - dell'effettiva capacità organizzativa dell'Ente;
 - dell'esigenza di non eccessivamente differire gli incassi;
 - del rischio di decadenza su piani particolarmente lunghi;
5. **predisporre una modulistica chiara e completa**, idonea a:
 - identificare con precisione i carichi oggetto di definizione;
 - rilevare l'eventuale esistenza di giudizi pendenti;
 - formalizzare gli impegni del debitore in ordine alla rinuncia al contenzioso;
6. **attivare un sistema di monitoraggio periodico** degli esiti della misura, con report almeno trimestrali relativi a:
 - numero delle istanze presentate;
 - definizioni accolte e rigettate;
 - somme riscosse in unica soluzione;
 - somme riscosse ratealmente;

- decadenze dal beneficio;
- effetti aggiornati sui residui attivi e sul FCDE;

7. **coordinare l'attuazione del regolamento con i servizi coinvolti**, segnatamente:

- tributi;
- ragioneria;
- contenzioso;
- riscossione/coattivo; al fine di assicurare uniformità applicativa e tempestività negli adempimenti.

Per quanto di competenza e nei limiti delle verifiche rimesse all'Organo di revisione ai sensi dell'art.239 del d. lgs. n.267/2000, **si esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto, **con le osservazioni e raccomandazioni sopra formulate**, invitando l'Ente a recepirle, ove ritenuto, prima dell'approvazione definitiva o, comunque, in sede di attuazione del regolamento.

Il presente parere viene reso:

- sulla base della documentazione esaminata;
- ai fini dell'iter di approvazione della proposta di deliberazione consiliare;
- con riserva di ogni ulteriore verifica in sede di controllo sugli equilibri, sul rendiconto e sulla gestione delle entrate.

Li 17/04/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*Dott. Carmelo Blancato**

*Dott. Angelo Carmelo Puglisi**

Dott. Di Prima Antonio

*Domenico**

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.14/2026

del 27/04/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 17,30 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori, per il periodo 2024/2027, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 13.11.2024, esecutiva ex lege dal 13.11.2024 nelle persone dei Sigg.ri: Dott. Carmelo Blancato, presidente, Dott. Angelo Carmelo Puglisi, componente, Dott. Di Prima Antonio Domenico, componente.

Il Collegio riesamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13.04.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, della L.30.12.2025, n.199", a seguito a seguito relazione di riscontro (II settore SS.FF.), alle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo di Revisione nel parere di cui al Verbale n. 12 del 17/04/2026", richiesta pervenuta con pec del 24/04/2026 prot. 0007063/2026.

Il Collegio riesaminata la proposta di deliberazione e la documentazione allegata alla relazione (II settore Servizi Finanziari), di riscontro alle osservazioni e raccomandazioni di questo Organo di Revisione nel parere di cui al Verbale n. 12 del 17/04/2026, esprime il parere con separato atto (allegato a).

Alle ore 18,30 la seduta viene chiusa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmelo Blancato*

Dott. Angelo Carmelo Puglisi*

Dott. Antonio Domenico Di Prima*

() documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

E
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Comune di Sant'Agata Li Battiati
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007165/2026 del 28/04/2026
Firmatario: Angelo Carmelo Puglisi
Carmelo Blancato
Angelo Carmelo Puglisi
Antonio Domenico Di Prima



**Comune di Sant'Agata Li Battiati
Area Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

in merito alla proposta di delibera sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 13.04.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, della L.30.12.2025, n.199".

"Rielaborazione parere a seguito relazione di riscontro (II Settore Area Servizi Finanziari) alle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo di Revisione nel parere di cui al Verbale n. 12 del 17/04/2026".

Richiesta rielaborazione parere a mezzo pec del 24/04/2026 prot. 0007063/2026

Espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1), lett. b), p. 6) del D.Lgs. 267/2000

Allegato "A" al Verbale CdR N.14 del 27/04/2026

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che

L'Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Sant'Agata Li Battiati:

- ha esaminato la proposta di deliberazione consiliare n.3 del 13.04.2026, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali;
- ha già formulato osservazioni e raccomandazioni con apposito parere reso in data 17.04.2026 verbale n.12/2026, richiedendo chiarimenti in ordine:
- alla correttezza formale e cronologica della proposta;
- alla consistenza stimata dei carichi definibili;
- all'ambito applicativo della disciplina;
- alla rimodulazione dei piani di rateizzazione;
- alla definizione del contenzioso e delle procedure esecutive;
- all'adozione di un sistema di monitoraggio degli effetti applicativi;
- ha ricevuto dall'Ufficio competente apposita relazione di riscontro, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti e dichiarata la volontà di recepire le indicazioni formulate.

Visti

- l'art.1, commi 102-110, della L.30 dicembre 2025, n.199;
- il D. Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- il D. Lgs.23 giugno 2011, n.118;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la relazione di riscontro trasmessa dal Settore II – Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP;
- il testo del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali allegato alla proposta di deliberazione.

Considerato che

1. Sulla rettifica delle incongruenze formali

Dalla relazione trasmessa emerge che è stato corretto il refuso materiale relativo alla data della proposta di deliberazione, riportandola coerentemente al 13.04.2026.

Tale intervento consente di sanare l'incongruenza segnalata e di ricondurre l'atto alla necessaria coerenza formale, requisito essenziale per la corretta formazione della volontà dell'organo consiliare e per la regolarità dell'iter amministrativo.

2. Sull'integrazione dell'istruttoria economico-finanziaria

L'Ufficio ha provveduto a integrare l'istruttoria con dati di dettaglio relativi alla consistenza dei carichi definibili, trasmettendo altresì un file excel contenente le informazioni richieste. In particolare, sono stati indicati i seguenti residui attivi presenti sul conto del bilancio 2025:

Voce	Importo
IMU/TASI	€ 1.983.218,41
ICP/TOSAP	€ 18.175,37
TARI	€ 4.555.084,94
CUP	€ 208.130,87
Sanz.ni CdS	€ 190.657,94

È stato inoltre chiarito che tali residui incidono integralmente sull'accantonamento a FCDE, con la conseguenza che una più rapida riscossione delle somme definibili potrebbe produrre un effetto positivo sulla determinazione del fondo medesimo.

È stata altresì precisata l'assenza, in bilancio, di residui attivi relativi a sanzioni e interessi tributari, in quanto accertati per cassa.

3. Sulla conformità normativa dell'ambito applicativo

Con riferimento all'estensione della definizione agevolata agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento riferiti a TARI, IMU, ICP e CUP, la relazione evidenzia che la norma primaria non preclude espressamente una tale scelta regolamentare, rimettendo all'ente locale l'esercizio della propria potestà disciplinare entro i limiti del quadro legislativo.

La posizione dell'Ufficio appare ragionevole e coerente con la finalità della misura, purché l'applicazione concreta del regolamento rimanga rigorosamente circoscritta al perimetro consentito dalla legge e sia sorretta da puntuali criteri interpretativi e operativi.

4. Sulla rimodulazione della rateizzazione

In merito alla durata dei piani di ammortamento, la relazione richiama la facoltà riconosciuta ai Comuni dalla normativa vigente di disciplinare autonomamente le modalità di rateizzazione delle proprie entrate, nel rispetto dei punti fermi inderogabili previsti dalla legge.

La modulazione proposta all'art.3 del regolamento viene giustificata come esito dell'esperienza gestionale maturata dall'Ufficio Tributi nel rapporto quotidiano con i contribuenti, e viene presentata come soluzione idonea a conciliare le esigenze di recupero con la sostenibilità concreta dei piani di rientro.

5. Sulla definizione del contenzioso e sulle procedure esecutive

L'Ufficio ritiene che il testo regolamentare sia già sufficiente a presidiare le esigenze di tutela dell'Ente, in quanto gli artt.6 e 8 disciplinano in modo puntuale termini, adempimenti e conseguenze.

L'Organo di Revisione prende atto del chiarimento e valuta positivamente l'accoglimento dell'invito a predisporre una modulistica chiara e completa, ritenendola strumento utile per rendere più agevole e uniforme l'applicazione del regolamento.

6. Sul sistema di monitoraggio

La relazione accoglie espressamente la raccomandazione di attivare un sistema di monitoraggio periodico delle istanze e delle riscossioni, così da consentire una valutazione concreta degli effetti del regolamento sulla capacità di recupero dei residui attivi.

Tale previsione appare condivisibile, poiché la misurazione dei risultati costituisce un presidio essenziale di buona amministrazione e di verifica dell'efficacia delle misure adottate.

Valutazione complessiva

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio competente, il quadro istruttorio risulta ora più completo e coerente sotto il profilo:

- formale, per la rettifica delle incongruenze segnalate;
- finanziario, per l'indicazione puntuale dei carichi definibili e dei relativi impatti sul FCDE;
- normativo, per il richiamo ai limiti della potestà regolamentare dell'ente;
- gestionale, per la conferma della rimodulazione della rateizzazione e per l'impegno a predisporre strumenti operativi chiari;
- programmatico, per l'introduzione di un sistema di monitoraggio periodico.

Ne consegue che il regolamento appare, allo stato degli atti, sufficientemente istruito e idoneo a proseguire l'iter deliberativo, ferma restando la necessità che l'attuazione concreta avvenga nel rispetto rigoroso della normativa statale, dei principi contabili applicati e delle regole procedurali interne dell'Ente.

Parere

L'Organo di Revisione economico-finanziaria **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione consiliare n.3 del 13.04.2026, avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art.1, commi 102-110, della L.30 dicembre 2025, n.199, preso atto dei chiarimenti e delle integrazioni forniti dall'Ufficio competente con la relazione di riscontro alle osservazioni e raccomandazioni formulate nel precedente parere.

Raccomandazioni finali

L'Organo di Revisione raccomanda, altresì, che l'Ente:

1. mantenga aggiornato il monitoraggio degli effetti del regolamento, con periodicità almeno annuale;
2. adotti modulistica standardizzata per garantire uniformità procedimentale;
3. assicuri il coordinamento tra Ufficio Tributi, Servizio Finanziario e uffici coinvolti nella gestione delle entrate;
4. verifichi costantemente la coerenza applicativa del regolamento rispetto al quadro normativo di riferimento;
5. documenti in modo puntuale gli effetti finanziari derivanti dalle adesioni alla definizione agevolata, anche ai fini della valutazione sull'andamento dei residui e dell'accantonamento al FCDE.

Sant'Agata Li Battiati, li 27/04/2026

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Carmelo Blancato Dott. Angelo Carmelo Puglisi* Dott. Di Prima Antonio Domenico**

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.